

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/91 DELLA COMMISSIONE****del 26 settembre 1991****recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione su certi mercati può rendere necessario l'adeguamento delle restituzioni per taluni prodotti; che, per evitare domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, è necessario sospendere tale fissazione anticipata sino al momento in cui si sia proceduto al suddetto adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la farina di frumento e di frumento segalato, di semole e semolini di frumento tenero e frumento duro esportato sotto forma di paste alimentari dei codici NC 1902 1 e 1902 19 a destinazione degli Stati Uniti d'America è sospesa sino al 30 settembre 1991 incluso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1991.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.